

# Sicurezza nell'edilizia: aspetti giuridici

**Anche nell'edilizia va dato il giusto peso agli aspetti giuridici, in particolare al dovere di non recare danni a terzi e di scongiurare i pericoli con misure precauzionali adeguate. Chi crea una situazione di pericolo è tenuto a prendere le necessarie misure di sicurezza. Questo principio serve da base decisionale ai giuristi o alle autorità competenti che devono valutare se nel caso concreto le norme di diligenza sono state rispettate. Allo stesso principio deve attenersi pure l'ingegnere che deve progettare correttamente un'opera tenendo conto del contesto specifico.**

## **Norme di diligenza**

Diversi ambiti sono disciplinati da leggi e ordinanze che contemplano prescrizioni dettagliate sulle misure di sicurezza e sugli aspetti da considerare quando si costruiscono sistemi tecnici o si realizzano opere edili. L'inosservanza di tali prescrizioni non è soltanto illecita, ma può anche costituire una colpa con conseguente risarcimento dei danni e sanzione penale.

Come in altri ambiti normativi, la legislazione edilizia di diritto pubblico rimanda a norme tecniche di organizzazioni private (associazioni professionali). Il rinvio è diretto quando una legge o un'ordinanza prevede esplicitamente l'applicabilità di determinate norme tecniche. È invece indiretto quando i testi di legge sanciscono che gli impianti e le opere devono corrispondere allo stato della tecnica o allo stato dell'arte. Le norme tecniche spiegano come può essere evitata una situazione di pericolo e contribuiscono così a incrementare la sicurezza. Di conseguenza, chi osserva le norme tecniche applicabili rispetta generalmente i suoi obblighi di diligenza; chi si scosta da tali norme agisce per negligenza se non osserva o osserva in misura insufficiente le disposizioni di sicurezza.

## **Responsabilità**

Per responsabilità si intende l'obbligo di rispondere per un danno arrecato a terzi.

Presupposti di responsabilità

- Danni: danni alle persone, danni materiali, danni patrimoniali
- Rapporto di causalità: tra il fatto generatore di responsabilità e il danno per il quale viene chiesta riparazione deve esserci un nesso causale giuridicamente rilevante
- Illiceità: violazione di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento giuridico, che hanno lo scopo di tutelare il bene giuridico leso (ad esempio la vita o la proprietà)

- Colpa: condotta riprovevole quale presupposto particolare della responsabilità per colpa (negligenza grave/lieve o intenzionalità)

Secondo l'articolo 363 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO), con il **contratto d'appalto** l'appaltatore si impegna a realizzare un'opera e il committente a pagare un compenso. L'appaltatore è tenuto a fornire una prestazione di lavoro per consegnare un'opera specifica. Per opera si intende un bene materiale da costruire ex novo, come un muro o un intero edificio. L'appaltatore, l'architetto, l'ingegnere ecc. risponde dei difetti della sua opera (qualità, esecuzione e materiale utilizzato).

Secondo l'articolo 58 CO, il proprietario di un edificio o di un'altra opera risponde dei danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. Sono considerati opere tutti gli oggetti stabili a contatto diretto o indiretto con il suolo, realizzati o disposti artificialmente. La **responsabilità del proprietario di un'opera** è una responsabilità causale, vale a dire che il proprietario risponde dei danni cagionati a terzi da difetti della sua opera, anche se non gli si può imputare nessuna colpa.

Un'opera è difettosa quando non offre una sicurezza sufficiente per l'uso cui è destinata. Il proprietario deve quindi garantire che l'esistenza e il funzionamento della sua opera non mettano in pericolo persone e cose. Per accertare un difetto si esaminano le circostanze concrete. Il proprietario può comunque partire dal presupposto che l'opera sia utilizzata conformemente allo scopo e che gli utenti diano prova di un minimo di prudenza, affinché le misure siano tecnicamente possibili e finanziariamente accettabili, adeguate allo scopo dell'opera e alle esigenze di protezione dell'utenza. Si impongono invece misure specifiche soprattutto quando si prevede che l'opera verrà utilizzata da persone più esposte al rischio d'infortunio (persone fragili, anziani, bambini).

Il 1° gennaio 1994 è entrata in vigore la **legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti**, in virtù della quale il produttore – che in senso lato può essere il subfornitore, l'importatore, il fornitore e il commerciante – risponde anche senza colpa del danno personale o materiale causato da un prodotto difettoso, che lui stesso ha messo in circolazione, a un altro bene giuridico non facente parte del prodotto. In virtù della legge, è considerato prodotto ogni bene mobile (componente), anche se incorporato in un altro bene mobile o in un edificio. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Le norme di sicurezza sono applicabili anche nell'ambito della responsabilità per danno da prodotti. Aiutano a definire il concetto di prodotto ineccepibile e forniscono indicazioni sui requisiti di sicurezza che il produttore deve rispettare.

Architetti, ingegneri, imprenditori edili ecc. si rendono **punibili** se, dirigendo o eseguendo una costruzione, trascurano le regole riconosciute dell'arte e mettono in pericolo la vita di persone (art. 229 del Codice penale svizzero [CP]). Se ha trascurato tali regole intenzionalmente, il colpevole incorre in una pena detentiva fino a tre anni o in una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, il colpevole incorre in una pena detentiva fino a tre anni o in una pena pecuniaria. Se si registrano anche morti o feriti, sono applicabili in aggiunta le pertinenti disposizioni penali sulle lesioni personali e sull'omicidio.